



invio esclusivamente a mezzo e-mail

prot. n. 348 del 3.1.2019

A tutto il Personale dipendente a mezzo email istituzionale e
ove necessario per il tramite dei Sigg.ri Dirigenti

Segretario Generale e Dirigente Dipartimento Affari
Generali

Dr.M.Di Rocco

Dirigente del Dipartimento Attività Economico - Finanziarie
ed Amministrative (per gli altri Servizi del Dipartimento)

Dr.ssa Laura Felici

Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio
Arch.Luca Lozzi

Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e della Polizia
Locale

Magg.re Michele Lamanna

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi:

Servizio Autonomo Politiche Sociali: Dr.ssa F.Moreschi

Servizio Autonomo Politiche Educative: Dr.ssa E.Bossetti

Servizio Autonomo Fondazione ICM : Dr.P.Togninelli

Ai Responsabili Tutti

**Oggetto : PENSIONAMENTO PER VECCHIAIA e PENSIONE ANTICIPATA MANSIONI
GRAVOSE (EDUCATRICI ASILO NIDO -INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA)**

**Articolo 1 commi 147 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205 , in materia di esclusione
dall'adeguamento alla speranza di vita anno 2019 -**

Facendo seguito a precedenti note informative sulla precedente legge di Bilancio 2018 , si
ricorda al personale dipendente e nello specifico , per quanto riguarda figure professionali
interessate ,nell'ambito del comparto Enti Locali, il personale educativo asilo nido ed
insegnanti scuola infanzia che tra le **novità della riforma pensioni in vigore dal 2019** vi
è l'esenzione per i **lavoratori gravosi dall'adeguamento all'aspettativa di vita** dei
requisiti per pensione anticipata e di vecchiaia.

Con messaggio n. 4804 del 21.12.2018 che si allega , l' **Inps fornisce istruzioni
operative sull'applicazione e relative specifiche modalità di presentazione ,
rinviano a successiva circolare per fornire le istruzioni relative alle modalità
attuative dei commi 147 e 148 dell'articolo 1 della legge n. 2052017 .**

Nel suddetto messaggio si rappresenta che i lavoratori addetti a mansioni gravose o
usuranti possono presentare la domanda per non applicare l'aumento di cinque mesi
di aspettative di vita 2019 per andare in pensione, previo accertamento della conformità



prot. n. 348 del 3.1.2019

delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, con i dati dei propri archivi e previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'Ente previdenziale con apposita certificazione.

Il decreto del ministero del Lavoro 18 aprile 2018 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2018 e riguarda l'applicazione delle misure inserite nella Legge di Bilancio 2018 (comma 147 legge 205/2017)

Sono 15 le categorie che potranno beneficiare dello **sconto di 5 mesi dai requisiti di età e contributivo** per andare in pensione: per quella di vecchiaia bisognerà avere 66 anni e 7 mesi mentre per quella anticipata ne serviranno 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne). Per la pensione anticipata si attende decreto attuativo della nuova manovra 2019 se il suddetto blocco sia esteso comunque a tutti i lavoratori, indipendentemente dalle categorie professionali.

Per le mansioni gravose, sarà tuttavia necessario rispettare **due requisiti**:

- aver svolto **lavori gravosi per almeno 7 anni negli ultimi 10** prima della domanda di pensione;
- aver versato **minimo 30 anni di contributi**.

Il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2018 stabilisce che i lavori addetti a mansioni gravose potranno presentare **domanda** di pensione nel 2019 all'INPS in **modalità esclusivamente telematica**.

Si segnala altresì che alla domanda di pensione bisognerà allegare una **dichiarazione del datore di lavoro** (mod.AP 116) attestante i periodi di svolgimento delle professioni gravose previste dall'allegato B della manovra finanziaria, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.

In considerazione dell'importanza e dell'interesse diffuso della materia, si invita ogni Responsabile di Servizio a garantire la massima divulgazione e presa visione, con relativa sottoscrizione, da parte del relativo personale assegnato, **DI RUOLO E NON DI RUOLO** anche da parte di coloro che sono assenti alla data attuale dal servizio a qualunque titolo e da parte di chi non è dotato di postazione informatica o con reiterati problemi di mancata ricezione della posta istituzionale.

Il suddetto atto è disponibile anche in casella di scambio nella sezione " Ufficio trattamento previdenziale " ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune "Amministrazione trasparente - ai sensi del D.Lgsvo 33/2013 nell'apposito link " circolari previdenziali " Monterotondo, Sede Comunale 03.01..2019

Responsabile del procedimento
Dr.ssa Muratore Anna

Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie e Amministrative

Dr.ssa L.Felici

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 21-12-2018

Messaggio n. 4804

OGGETTO: **Articolo 1, commi 147 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019. Modalità di presentazione delle domande di pensione**

1. Premessa

L'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che *"Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*

Il successivo comma 148 della citata legge stabilisce che *"La disposizione del comma 147 si applica:*

- a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;*
- b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1,*

comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni."

Nei confronti dei lavoratori di cui sopra, ai sensi del comma 152, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

La disposizione in esame, ai sensi dei commi 149 e 150, non si applica rispettivamente ai lavoratori c.d. "precoci", di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm. e ii., e ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di Ape sociale, di cui all'articolo 1, comma 179, della stessa legge.

Con decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sono state specificate le professioni di cui all'allegato B) della legge n. 205/2017. Con il decreto 18 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205/2017, e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la presentazione delle domande di pensione in commento. Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni relative alle modalità attuative dei commi 147 e 148 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017.

2. Presentazione della domanda di pensione

La domanda di pensione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso ai servizi telematizzati dell'Istituto;
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

I lavoratori di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017 devono allegare alla domanda di pensione la dichiarazione del datore di lavoro redatta sull'apposito modello reperibile sul sito istituzionale, www.inps.it, al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato/pensionato".

Si evidenzia che nel predetto modello, presente in due versioni a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato o pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117), il datore di lavoro deve attestare le seguenti circostanze:

- i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di cui all'allegato A) del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze;
- il contratto di lavoro applicato;



- il livello di inquadramento attribuito;
- le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti, come individuati dall'allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018.

Qualora il datore di lavoro non possa rendere la dichiarazione per accertabile oggettiva impossibilità derivante dalla cessazione dell'attività, l'interessato è tenuto ad allegare alla domanda di pensione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i periodi di svolgimento delle professioni c.d. gravose, il contratto di lavoro applicato, il livello di inquadramento attribuito e le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti.

I lavoratori di cui alla lettera b) del comma 148 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 devono produrre la documentazione di cui al D.lgs 21 aprile 2011, n. 67, ed al D.M. 20 settembre 2011, come modificato dal D.M. 20 settembre 2017, attestante lo svolgimento dell'attività particolarmente faticosa e pesante per il periodo indicato nell'articolo 1 commi 2 e 3 del predetto decreto legislativo.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

